

Publicato il 08/04/2022

N. 00244/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 00168/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 168 del 2021, proposto da:  
Antonio Pala e Rosa Emilia Pala, rappresentati e difesi dall'avvocato  
Raffaele Miscali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  
Giustizia;

***contro***

Comune di Bosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Paire,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Andreina Maria Scanu, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento:***

- della determinazione motivata di conclusione della conferenza di  
servizi Provvedimento unico n. 33 del 18.06.2020 prot. 10355/6/3 Suap

Bacino di Bosa;

della nota in data 22.01.2021, Prot. n° 0001186.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bosa.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

I sig.ri Antonio Pala e Rosa Emilia Pala sono comproprietari di un appartamento, ove la seconda risiede con il proprio nucleo familiare, sito in Comune di Bosa e individuato in Catasto al Foglio 37 Particella 1360 e che occupa il quarto e ultimo piano di un più ampio complesso immobiliare.

Al piano terra si trova l'appartamento della sig.ra Andreina Maia Scanu, la quale ha posizionato la canna fumaria utilizzata per lo scarico di una stufa a *pellet* in modo tale che la stessa, partendo dall'appartamento della stessa Scanu, attraversa l'intera facciata della palazzina e raggiunge la gronda di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla falda del tetto di copertura.

Tale manufatto è stato realizzato previo assenso espresso dal SUAPE del Comune di Bosa -all'esito della prevista conferenza di servizi- con determinazione 18 giugno 2020, n. 33.

Ottenuto accesso ai relativi documenti in data 23 novembre 2020, con nota del 12 gennaio 2021 la sig.ra Pala ha comunicato alla sig.ra Scanu e

al Responsabile del SUAPE di considerare illegittima la realizzazione del sopra descritto manufatto, sotto il profilo sia civilistico che edilizio, ricevendo in risposta la nota 22 gennaio 2021, n. 1186, con cui il Responsabile del SUAPE ha ribadito di considerare legittimo l'intervento contestato.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, avviato alla notifica in data 26 febbraio 2021, i sig.ri Pala hanno chiesto l'annullamento della deliberazione autorizzativa e della nota di conferma sopra descritte - nonché di un'altra (non specificamente conosciuta, perché non consegnata in sede di accesso) nota del Responsabile SUAPE in data 19 gennaio 2021- deducendo censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bosa, eccependo l'infondatezza e tardività del ricorso.

La controinteressata sig.ra Scanu, pur a fronte di regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza cautelare 25 marzo 2021, n. 67, questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare proposta dai ricorrente con la seguente motivazione: *“Ritenuto, ad un primo esame, che non appare fondata l'eccezione di tardività del ricorso; Valutata positivamente, ad un primo esame, la probabilità dell'esito favorevole del ricorso, in relazione alle censure dedotte dalla parte ricorrente, in particolare, di violazione dell'art. 17-bis della legge 03 agosto 2013, n° 90, nonché del 9° comma dell'articolo 5 del Regolamento di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n° 412 e di violazione del Regolamento Edilizio Comunale di Bosa...”*.

È seguito lo scambio di memorie con cui le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.

## DIRITTO

Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa comunale, la quale evidenzia che l'impugnato provvedimento del SUAPE era stato pubblicato nell'Albo pretorio in data 20 luglio 2020 e sostiene, inoltre, che i lavori fossero stati completati già a *“settembre/ottobre 2020 (così come espressamente confermato dalla stessa ricorrente alla pag. n. 3 del ricorso (punto n. II)”*, per cui *“la tardività del ricorso proposto (solo) nel febbraio 2021 è di oggettiva evidenza tenuto conto del fatto che gli “altri” atti impugnati non hanno chiaramente dignità provvedimento autonomo suscettibile di essere impugnata in sede giurisdizionale”*: così, testualmente, la memoria difensiva comunale.

Tale eccezione è infondata.

Si osserva, innanzitutto, che nel caso ora in esame non assume rilievo la data di pubblicazione della determinazione autorizzativa all'Albo pretorio comunale perché si parla di un provvedimento *“a destinatario individuale”*, rispetto al quale il termine d'impugnazione comincia notoriamente a decorrere solo dal momento in cui risulti provata - mediante notifica o altro elemento probatorio stringente- la concreta conoscenza da parte del destinatario.

Orbene il Comune non ha fornito alcuna prova in questo senso, come sarebbe stato suo onere.

Non corrisponde al vero, infatti, l'assunto della difesa comunale secondo cui i ricorrenti, a pag. 3 dell'atto introduttivo, avrebbero ammesso che *“i*

*lavori erano stati completati a settembre-ottobre*” (così la memoria difensiva del Comune: vedi *supra*): nulla del genere si legge nel ricorso introduttivo, che neppure contiene le parole “*settembre-ottobre*” e che, semmai, a pag. 3 reca la ben diversa affermazione secondo cui “*Nel corso della trascorsa stagione autunnale 2020, i predetti si avvedevano del posizionamento di una canna fumaria*”, dunque un’affermazione generica e di tenore non certamente decisivo. Pertanto non vi è prova sicura della data di ultimazione dei lavori, e tanto meno della conoscenza della stessa da parte dei ricorrenti, i quali sostengono essere intervenuta solo alla fine del mese di dicembre 2020 senza incontrare significativi elementi di prova contraria, non essendo stato dimostrato neppure che durante i lavori di posizionamento della canna fumaria fosse stato affisso il consueto cartello indicante gli estremi del provvedimento autorizzativo.

Assume, inoltre, rilievo dirimente il fatto che i ricorrenti, come tra breve si vedrà nel dettaglio, contestano -non già l’installazione della canna fumaria in sé, bensì- le caratteristiche tecniche e dimensionali della stessa, con particolare riferimento alla sua insufficiente estensione oltre il colmo del tetto di copertura della palazzina, particolare, questo, che non era di immediata e sicura percepibilità a una semplice osservazione del manufatto e che può, dunque, considerarsi “accertato” solo con le note inviate al Comune di Bosa, a seguito del sopralluogo, da parte dei tecnici del Dipartimento di Prevenzione, Ufficio Igiene e Sanità Pubblica Edilizia-Urbanistica dell’A.T.S. Sardegna in data 21 dicembre 2020 e 8 gennaio 2021 (documenti 10 e 11 di parte ricorrente), note che i sig.ri Pala hanno potuto conoscere, unitamente allo stesso provvedimento autorizzativo impugnato, solo a seguito dell’accesso ottenuto il 28

dicembre 2020, data rispetto alla quale il ricorso, avviato alla notifica il 26 febbraio 2021 (sessantesimo giorno) è tempestivo.

Nel merito il ricorso è fondato.

L'art. 17 bis della legge 3 agosto 2013, n. 90, rubricato: "*Requisiti degli impianti termici*", modificando l'articolo 5, comma 9 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, stabilisce che "*Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente*".

Quest'ultima era, nel caso di specie, rintracciabile in seno al Regolamento Edilizio Comunale di Bosa -allegato al PUC in vigore (quest'ultimo approvato con atto del CO.RE.CO 5 febbraio 1999, n. 369/1 e pubblicato nel BURAS 18 marzo 1999, n. 10)- che all'art. 129 (rubricato: "*Impianti igienici, canalizzazioni e canne fumarie*") testualmente prescrive (commi 8 e 9): "*La sporgenza dei fumaioli dalla copertura non deve essere inferiore ad un metro, salvo maggiore altezza prescritta dalla concessione; Non è permessa la costruzione di canne fumarie o di canne di aspirazione con canali o tubi addossati all'esterno dei muri prospettanti sul suolo pubblico*" e all'art. 106, comma 5, aggiunge che "*Il calore prodotto da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti dalle motrici, debbono essere scaricati attraverso un camino od a mezzo di appositi tubi che si innalzino oltre il colmo dei tetti dei fabbricati circostanti*".

È, dunque, evidente che, alla luce della edilizia e tecnica di riferimento, la canna fumaria in contestazione non potesse attraversare la facciata della palazzina e che, inoltre, dovesse superare di almeno 1 metro il

colmo del tetto di copertura del medesimo stabile.

Emerge, invece, dagli atti di causa, in particolare dalla relazione tecnica prodotta dalla ricorrente (doc. 4) e dalle già richiamate note inviate al Comune dai tecnici dell'A.T.S. (doc. 10 e 11), che la canna fumaria realizzata dalla controinteressata sovrasta soltanto di 0,75 metri il colmo del tetto della palazzina e attraversa l'intera facciata della stessa.

Tali evidenze, dunque, pongono l'intervenuto contestato in frontale contrasto con la disciplina edilizia di riferimento, come del resto già accertato, sotto il profilo civilistico, dal Tribunale di Oristano con ordinanza del 27/30 settembre 2021 (doc. 15 di parte ricorrente), ove si legge che: *“Nel caso concreto, in base a quello che risulta dai rilievi svolti dai tecnici della prevenzione dell'azienda sanitaria locale, riportati nelle note del 21 dicembre 2020 e dell'8 gennaio 2021, la torretta di evacuazione del fumo, che si eleva dalla gronda per circa un metro, anzi poco meno, è posizionata ad una distanza di circa 4 o 5 metri dal parapetto della terrazza e a circa 8 metri dalla porta-finestra da cui si accede alla medesima, con la conseguente irregolarità della canna fumaria, perché non portata ad altezza idonea, in quanto inferiore al colmo del tetto. La misurazione della distanza, assai ravvicinata, peraltro, dimezzata rispetto alla terrazza, non solo è comprovata da atto pubblico, ma è confermata da rilievi concordi di entrambi i periti di parte. Sussiste senz'altro, dunque, la lamentata situazione di pericolo igienico-sanitario, non rispettandosi l'altezza minima dal colmo, in rapporto alla distanza dalla vicina abitazione”*.

Pertanto il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli impugnati, nonché spese di lite a carico del Comune di Bosa, come da dispositivo, compensate, invece, nei confronti della parte

controinteressata non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Bosa alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, in solido fra loro, liquidate nella somma complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre al contributo unificato.

Spese compensate nei confronti della parte controinteressata non costituita in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Antonio Plaisant**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lensi**

**IL SEGRETARIO**